



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL *REFERENDUM* CONSULTIVO COMUNALE
PREVISTO DALL'ART. 56 DELLO STATUTO

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28.11.1995
e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.05.1996.*

ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA: 19 settembre 1996

*Individuato quale regolamento applicabile nel Comune di Valvasone Arzene
con deliberazioni conformi dei Consigli Comunali di Valvasone e Arzene del 30 dicembre 2014*

CAPO I

PROPOSTA DI *REFERENDUM* CONSULTIVO

CAPO II

RICHIESTA *REFERENDUM*

CAPO III

INDIZIONE

CAPO IV

SVOLGIMENTO DEI *REFERENDUM*

CAPO V

NORME FINALI

CAPO I
PROPOSTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 1
REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO

1. Il *referendum* comunale consultivo è indetto quando lo richiedano almeno il 20% dei cittadini elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, oppure quando lo propone il Consiglio Comunale con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

ART. 2
OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Possono essere sottoposte a *referendum* comunale consultivo materie di competenza esclusiva del Consiglio Comunale con esclusione de:

- a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
- b) le materie che siano state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- c) i piani territoriali e urbanistici e loro modificazioni;
- d) le designazioni e le nomine di rappresentanti.

ART. 3
PROPOSTA DI REFERENDUM DI INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. La proposta di *referendum* deve essere presentata per iscritto alla Segreteria del Comune dai cittadini promotori della raccolta delle firme.

2. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dal successivo art. 6.

3. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e devono essere in numero non inferiore a 20.

4. La proposta di *referendum* deve indicare il provvedimento che si intende proporre e deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre a *referendum*, completando la formula "*volete che...*" con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici, chiari, intelligibili e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente alla accettazione della proposta o alla non accettazione della proposta.

5. Devono altresì essere indicate le generalità di un promotore designato ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dal presente regolamento.

6. Il Sindaco informa tempestivamente della presentazione della proposta il Consiglio Comunale.

ART. 4
COMMISSIONE DEI GARANTI PER I REFERENDUM

1. Sull'ammissibilità preventiva della proposta di *referendum* decide la Commissione dei garanti.
2. La Commissione dei garanti è formata dal Segretario Comunale, o suo delegato, con funzione di Presidente, da quattro membri, di cui uno della minoranza, per tutta la durata della tornata amministrativa.
3. Ai componenti della Commissione spetta il compenso e il rimborso spese stabilito con apposita delibera della Giunta Comunale.
4. Le decisioni vengono assunte con la presenza di tutti i componenti della Commissione.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Comunale.

ART. 5
AMMISSIBILITA' PREVENTIVA

1. La Commissione dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di *referendum* entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) verifica che il *referendum* non riguardi materie, argomenti, provvedimenti su cui non è ammesso il *referendum*;
 - b) verifica sulla assistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
 - c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
 - d) verifica che le materie, gli argomenti ed i provvedimenti da sottoporre a *referendum* non contrastino con la normativa vigente.
2. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri della lettera d) del comma 1, la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti. La Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
3. Le decisioni della Commissione sono immediatamente notificate al rappresentante dei promotori del *referendum*.

CAPO II

RICHIESTA DI REFERENDUM

ART. 6

RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità preventiva, i promotori, previa comunicazione obbligatoria al Comune di avvio dell'iniziativa referendaria, procedono alla raccolta delle firme per la richiesta di *referendum*.
2. La richiesta di *referendum* viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "*Comune di Valvasone Arzene - Richiesta di Referendum Consultivo*" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore.
4. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità di legge. L'autenticazione può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
5. La firma può essere autenticata da un Notaio, da un Cancelliere di un ufficio giudiziario della circoscrizione di Pordenone, dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco, da un Assessore Comunale, da un Presidente di Circoscrizione, dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune appositamente incaricato dal Sindaco.
6. Il pubblico ufficiale, che procede all'autenticazione, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale 4 mesi dalla data della comunicazione obbligatoria al Comune di avvio dell'iniziativa referendaria. Il deposito deve essere effettuato da un promotore designato ai sensi dell'art. 3, comma 5, il quale dichiara il numero dei richiedenti il *referendum*.
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici comunali e in orario d'ufficio, entro le ore 12:00. Qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

ART. 8
DELIBERAZIONE DI RICEVIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Entro due mesi dal deposito delle firme autenticate nel numero minimo richiesto, deposito da effettuarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, il Consiglio Comunale si esprimerà a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulla ricevibilità del *referendum*, previe operazioni di computo e controllo delle firme, verifica della regolarità della richiesta di *referendum*, con riguardo di requisiti ed alle procedure prescritte nel presente capo.
2. La deliberazione di ricevibilità della richiesta è comunicata entro 10 giorni ai promotori ed è pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni.
3. Il Sindaco procederà alla indizione del *referendum* entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di cui al comma 1.

ART. 9
**RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. La richiesta di *referendum* da parte del Consiglio Comunale, approvata con la maggioranza dei due terzi, deve essere formulata ai sensi dell'art. 3, comma 4.
2. Il Sindaco provvede all'indicazione del *referendum* entro tre mesi dalla esecutività della relativa deliberazione consiliare.

CAPO III
INDIZIONE

ART. 10
INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il *referendum* consultivo viene effettuato una volta all'anno, in una domenica compresa tra aprile e giugno, ed è indetto dal Sindaco.
2. Il decreto del Sindaco è comunicato al Prefetto e alla Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. A cura del Sindaco è stampato il manifesto con il decreto di indizione del *referendum* ed è affisso entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni, con le seguenti indicazioni:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a *referendum*;
 - b) il luogo, il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità di votazione;

d) il *quorum* dei partecipanti al voto necessario per la validità del *referendum*.

4. Il *referendum* si effettua su tutte le richieste dichiarate ricevibili con deliberazione del Consiglio Comunale, divenuta esecutiva, e pervenute alla Segreteria del Comune fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di due *referendum*.

6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i *referendum* eccedenti i primi due vengono differiti all'anno successivo.

7. Non possono essere proposti *referendum* consultivi, né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati.

8. Il *referendum* consultivo non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 11 INTERRUZIONE E RINVIO DELLE ATTIVITA'

1. Ogni attività od operazione relativa al *referendum* deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della tornata amministrativa del Comune. I termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio Comunale. Qualora le relative richieste siano state definitivamente dichiarate ricevibili in tempo utile, il *referendum* si tiene in sessione straordinaria autunnale da convocare entro il 30 ottobre.

2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il *referendum* già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

3. Il *referendum* sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, purché tra l'insediamento stesso e la detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni. In caso contrario il *referendum* si svolge nel corso dell'anno successivo.

CAPO IV SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 12 NORME GENERALI E OPERAZIONI PRELETTORALI

1. La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. La pubblicità della consultazione viene data ai cittadini elettori mediante manifesti affissi ed esposti anche nei locali pubblici a cura del Comune nonché attraverso altre forme di comunicazione ritenute utili.

4. La pubblicizzazione della consultazione, effettuata mediante specifica comunicazione inviata a tutte le famiglie almeno 20 giorni prima della data delle consultazioni sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.

5. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

ART. 13 PROPAGANDA ELETTORALE

1. La propaganda relativa ai *referendum* comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

3. Lo spazio di cui al precedente comma sarà individuato e delimitato con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente a quello della votazione attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare una superficie di cm. 70 X 100;
- b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 X 100;
- c) a ciascun comitato dei promotori di *referendum* un numero di superfici di cm. 70 X 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessive spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiore a tre.

4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più *referendum* ha diritto a una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.

5. I gruppi consiliari ed il comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

6. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari e al rappresentante dei promotori l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

7. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.

9. Per le altre forme di propaganda si applicano le disposizioni vigenti per le elezioni comunali.

ART. 14 SEZIONI ELETTORALI

1. La ripartizione degli elettori per sezioni viene attuata con i medesimi criteri che disciplinano le elezioni comunali.
2. In ciascuna Sezione elettorale è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente le votazioni, un ufficio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, nominati dall'Ufficio Elettorale Comunale tra gli iscritti nell'albo degli scrutatori.
3. Ai componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto per le consultazioni nazionali relative ad un solo *referendum*. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato al 15%.

ART. 15 VOTAZIONE

1. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 06:00 del giorno della votazione. Dalle ore 06:00 alle ore 07:00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali comunali e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende *referendum* d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
3. Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dall'art. 3 letteralmente riprodotto a carattere chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più *referendum*, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
4. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 08:00.
5. L'elettore vota tracciando nella scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), o comunque nel rettangolo che la contiene.
6. Le votazioni si concludono alle ore 20:00. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

7. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

ART. 16

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i *referendum*, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima Sezione.

2. L'Ufficio centrale per i *referendum* inizia i suoi lavori entro le ore 15:00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è raggiunta la quota minima di elettori partecipanti alla votazione richiesta per la validità della consultazione (metà degli aventi diritto);
- b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del *referendum*.

3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale dei *referendum* si svolgono in adunanza pubblica.

4. Il *referendum* è valido se ha partecipato alla votazione almeno il 40% più uno degli elettori del Comune.

5. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i *referendum* viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno alla Segreteria Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, da rappresentanti dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

6. Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione dei garanti per i *referendum* la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende coscienza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le Sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del *referendum*. La Commissione, conclusi i lavori trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

7. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio centrale dei *referendum* e della Commissione dei garanti per i *referendum*, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
- b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del *referendum*;
- c) ad un promotore designato ai sensi dell'art. 3, comma 5, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei *referendum*.

8. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio centrale dei *referendum* e della Commissione dei garanti per i *referendum* nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorso un anno, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del *referendum*, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

9. Ai componenti dell'Ufficio centrale per i *referendum* viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo *referendum*, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

ART. 17

EFFETTI DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

1. Qualora la proposta sottoposta a *referendum* sia stata approvata, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale previsto all'art. 16, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

2. Qualora i risultati della consultazione siano contrari alla proposta sottoposta a *referendum*, la proposta stessa non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla proclamazione dell'esito del *referendum*.

ART. 18

CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE PRIMA DEL VOTO

1. Su parere conforme della Commissione dei garanti, il Sindaco dichiara di non provvedere all'indizione del *referendum* o che le operazioni relative non hanno più corso, qualora il Consiglio Comunale abbia nel frattempo provveduto deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai *referendum* comunali consultivi fanno carico al Comune.

ART. 20
SCHEDA PER IL *REFERENDUM*

1. Il fac-simile della scheda per il *referendum* è distinto come da allegato A).
2. E' riprodotto in formato cm. 15 X 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 15 e completato a stampa con il testo del quesito.

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni della deliberazione di approvazione ravvisata immune da vizi dal competente organo di controllo.

/ta-re/refercon

ALLEGATO A)

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI	NO

Parte esterna

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

sigla Ufficio Sezione

